



COMUNE DI RACALE  
PROVINCIA DI LECCE

# **Regolamento**

## **incentivi funzioni tecniche - D.Lgs. n. 36/2023**

### **Comune di Racale**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 231 del 28 dicembre 2023

## SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto .....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 - Soggetti destinatari .....	4
Art. 4 - Organizzazione del gruppo di lavoro .....	4
Art. 5 - Quantificazione degli oneri per gli incentivi .....	4
Art. 6 - Limiti individuali dell'incentivo .....	5
Art. 7 - Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo .....	5
Art. 8 - Ruolo delle centrali di committenza.....	5
Art. 9 - Pesatura degli incentivi .....	5
Art. 10 - Ripartizione degli incentivi tra le attività .....	6
Art. 11 - Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari.....	9
Art. 12 - Riduzione degli incentivi.....	10
Art. 13 - Quota utilizzata dall'amministrazione (20%).....	10
Art. 14 - Norme finali .....	11

## Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Comune di Racale (di seguito «l'Amministrazione») secondo quanto previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77 (di seguito "Codice dei contratti pubblici").

2. Il presente regolamento si applica nel alle procedure di affidamento di:

- lavori;
- servizi per i quali è nominato il Direttore dell'Esecuzione (DEC);
- forniture per i quali è nominato il Direttore dell'Esecuzione (DEC);
- partenariato pubblico-privato e delle concessioni *(alla luce degli elementi tratti dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, è possibile affermare che il partenariato pubblico-privato, definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'art. 174 del D.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal comma 2, con i requisiti previsti dal comma 5 dello stesso art. 174, è un'operazione economica nella quale può essere prevista l'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano "a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti", come prescritto dal comma 1 dell'art. 45);*

3. Relativamente ai servizi ed alle forniture di importo inferiore ad € 500.000,00 il Responsabile del Servizio specifica adeguatamente la sussistenza dei presupposti di legge per la nomina del DEC sin dall'avvio del procedimento inerente il singolo servizio o fornitura e comunque prima dell'espletamento delle attività che danno diritto agli incentivi di cui al presente regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
- b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali (di seguito «CCNL»).

## Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'articolo 45 ed all'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici.

2. Nello specifico, sono incentivabili le attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

3. A seguito dell'abrogazione dell'allegato I.10 conseguente all'entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988 ed in attuazione dell'art. 45, comma 1 del codice dei contratti pubblici, il richiamo all'allegato I.10 sarà da intendersi riferito a tale regolamento ministeriale e le attività elencate al comma 2 del presente articolo saranno pertanto sostituite da quelle individuate nel regolamento ministeriale.

### **Art. 3 - Soggetti destinatari**

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, sia amministrativi che tecnici ed anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2.

### **Art. 4 - Organizzazione del gruppo di lavoro**

1. Il Responsabile competente individua con proprio provvedimento per ciascuna procedura di affidamento la figura del Responsabile Unico del Progetto (di seguito «RUP») tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici.

2. Nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento il Responsabile competente, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, individua altresì con proprio provvedimento e sentito il RUP il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, identificando il ruolo di ciascuno, ivi compresi i collaboratori.

3. L'individuazione del gruppo di lavoro avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
- b) esperienze professionali eventualmente acquisite;
- c) esecuzione di attività analoghe con risultati positivi;
- d) consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto.

4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il Responsabile che conferisce gli incarichi di accertare la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale a carico del dipendente, ai sensi della normativa sopra citata.

5. Nel provvedimento di individuazione del gruppo di lavoro, su proposta del RUP, sono altresì delineati i tempi entro i quali ciascuna figura professionale deve eseguire le proprie prestazioni, anche mediante rinvio ai documenti procedurali appropriati.

6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, tenendo conto delle esigenze emergenti e dando atto dei soggetti cui imputare le attività già svolte, nonché quelle ancora da svolgere.

7. Il RUP assicura l'attivazione tempestiva delle strutture e delle persone interessate all'esecuzione delle prestazioni. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro viene effettuata in base al livello di responsabilità professionale correlato alla specifica prestazione svolta e al contributo fornito dai dipendenti coinvolti, sulla base dei criteri individuati nel presente Regolamento.

### **Art. 5 - Quantificazione degli oneri per gli incentivi**

1. Gli oneri di incentivazione per le funzioni tecniche sono costituiti da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.

2. L'80% delle risorse finanziarie sono ripartite tra i dipendenti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, secondo le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo.

Il restante 20%, eventualmente incrementato in conformità alle disposizioni regolamentari di seguito individuate, è destinato alle finalità di cui al successivo art. 13, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

3. Gli oneri vengono finanziati mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del singolo lavoro, fornitura o servizio.

#### **Art. 6 - Limiti individuali dell'incentivo**

1. Il totale degli incentivi maturati da un dipendente nell'arco dell'anno di riferimento, indipendentemente dal momento di pagamento e anche per compiti svolti per altre amministrazioni, non deve superare il trattamento economico annuo lordo complessivo ricevuto dal medesimo dipendente. Ove vengano utilizzati i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto secondo la disciplina del Codice, questo limite può essere elevato del 15%.

2. Gli incentivi che superano il limite del precedente comma contribuiscono ad aumentare le risorse di cui al successivo art. 13.

#### **Art. 7 - Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo**

1. Non sono incentivabili:

a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 56 dello stesso;

b) i lavori il cui costo è inferiore a un importo di euro 5.000,00;

c) gli acquisti di beni e servizi per i quali non è nominato il Direttore dell'Esecuzione (DEC);

d) gli acquisti di beni e servizi il cui costo è inferiore a un importo di euro 5.000,00;

e) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati all'esecuzione di opere pubbliche;

f) i lavori in amministrazione diretta;

2. L'amministrazione può decidere, alternativamente all'attribuzione degli incentivi di cui al presente Regolamento, di adottare altri metodi di retribuzione per le attività tecniche svolte dai propri dipendenti.

#### **Art. 8 - Ruolo delle centrali di committenza**

1. Ai dipendenti delle centrali di committenza che gestiscono attività incentivabili viene assegnato un incentivo non superiore al 10,00 % di quanto previsto per ciascuna procedura da questo Regolamento. Tale quota è attribuita su richiesta della centrale di committenza, che deve indicare quali tra le attività previste all'art. 2, comma 2 sono idonee a ricevere l'incentivo. La quota destinata alla centrale di committenza è detratta da quella che sarebbe dovuta al personale dell'ente le cui funzioni sono state trasferite alla centrale stessa.

#### **Art. 9 - Pesatura degli incentivi**

1. La percentuale massima degli incentivi spettanti al personale impegnato nelle attività tecniche è graduata come segue:

<b>IMPORTO</b>	<b>PERCENTUALE</b>
<b>LAVORI</b>	
Da € 5.000,00 a € 2.000.000,00	2,00%

<b>IMPORTO</b>	<b>PERCENTUALE</b>
Da € 2.000.000,01 a € 5.000.000,00	1,80%
Da € 5.000.000,01 in poi	1,60%
<b>SERVIZI</b> (solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)	
Da € 5.000,00 a € 2.000.000,00	2,00%
Da € 2.000.000,01 a € 5.000.000,00	1,80%
Da € 5.000.000,01 in poi	1,60%
<b>FORNITURE</b> (solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)	
Da € 5.000,00 a € 2.000.000,00	2,00%
Da € 2.000.000,01 a € 5.000.000,00	1,80%
Da € 5.000.000,01 in poi	1,60%

2. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 120 del codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base della procedura, il totale incentivabile è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del totale incentivabile a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all'articolo 45 del codice. L'importo correlato è determinato nel provvedimento autorizzatorio del RUP di cui all'art. 120, comma 13, del Codice.

#### **Art. 10 - Ripartizione degli incentivi tra le attività**

1. La ripartizione degli incentivi tra i componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente Regolamento avviene frazionando il budget complessivo in quote individuate in relazione alle singole attività oggetto di incentivazione, come da tabella seguente.

##### **PER LAVORI:**

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>PERCENTUALE</b>
Programmazione della spesa per investimenti	3,00 %
Responsabile Unico del Progetto	30,00 %
Collaborazione all'attività del RUP	2,00 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2,00 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3,00 %
Redazione del progetto esecutivo	10,00 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3,00 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2,00 %
Predisposizione dei documenti di gara	10,00 %
Direzione dei lavori	20,00 %
Ufficio di direzione dei lavori	2,00 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3,00 %

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>PERCENTUALE</b>
Collaudo tecnico-amministrativo	3,00 %
Regolare esecuzione	2,00 %
Collaudo statico	5,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

Nel caso non vengano espletate le mansioni di: collaboratore del RUP, redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, Ufficio di direzione dei lavori, l'incentivo verrà ripartito come segue:

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>PERCENTUALE</b>
Programmazione della spesa per investimenti	3,00 %
Responsabile Unico del Progetto	32,00 %
Redazione del progetto esecutivo	15,00 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3,00 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2,00 %
Predisposizione dei documenti di gara	10,00 %
Direzione dei lavori	22,00 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3,00 %
Collaudo tecnico-amministrativo	3,00 %
Regolare esecuzione	2,00 %
Collaudo statico	5,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

Nel caso non vengano espletate le mansioni di: Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione la quota verrà aggiunta alla Direzione lavori.

**PER SERVIZI E FORNITURE (solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione) e secondo quanto disposto dall'art. 31 e 32 dell'allegato II.14 del codice:**

Programmazione della spesa per investimenti	3,00 %
Responsabile Unico del Progetto	30,00 %
Collaborazione all'attività del RUP	2,00 %
Redazione del progetto	10,00 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5,00 %
Predisposizione dei documenti di gara	10,00 %
Direzione dell'esecuzione	20,00 %

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5,00 %
Collaudo tecnico-amministrativo	5,00 %
Regolare esecuzione	5,00 %
Verifica di conformità	5,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

Nel caso non vengano espletate le mansioni di: Collaborazione all'attività del RUP l'incentivo verrà ripartito come segue:

Programmazione della spesa per investimenti	3,00 %
Responsabile Unico del Progetto	32,00 %
Redazione del progetto	10,00 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5,00 %
Predisposizione dei documenti di gara	10,00 %
Direzione dell'esecuzione	20,00 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5,00 %
Collaudo tecnico-amministrativo	5,00 %
Regolare esecuzione	5,00 %
Verifica di conformità	5,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

Nel caso non vengano espletate le mansioni di: Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione la quota verrà aggiunta alla Direzione dell'esecuzione.

2. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la direzione lavori, con l'emissione degli stati di avanzamento lavori;
- b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
- c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- e) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
- h) per il RUP, con l'emissione degli stati di avanzamento lavori, all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.

## Art. 11 - Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari

1. La distribuzione degli incentivi, così come frazionati sulla base della tabella di cui all'art. 10 del presente Regolamento, tra i singoli soggetti destinatari è effettuata dal Responsabile competente, sentito il RUP, tenendo conto:

- del rispetto delle tempistiche per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della correttezza e completezza dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrata nello svolgimento dell'attività;
- del rispetto di obblighi di legge o regolamentari e di diligenza, in assenza del quale gli incentivi non sono oggetto di liquidazione.

2 Nel caso in cui lo stesso soggetto sia incaricato di svolgere più attività considerate separatamente ai fini dell'incentivo, le relative percentuali vengono sommate.

3. Nel caso in cui un'attività sia condotta da più figure, il Responsabile competente, sentito il RUP, è tenuto a pesare l'apporto di ciascun soggetto coinvolto nella stessa attività e ad indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

4. Ai fini della distribuzione degli incentivi, il Responsabile competente, su relazione del RUP, compila una scheda individuale per ciascun soggetto destinatario dell'incentivo, nella quale sono indicate le specifiche attività svolte dal dipendente, gli elementi di cui al punto 1 del presente articolo e la misura dell'incentivo da liquidare.

5. I compensi, non possono essere erogati in via anticipata, tuttavia è possibile l'erogazione parziale, proporzionata in base agli stati di avanzamento dei lavori/servizi ovvero per le singole annualità, attestando la regolarità delle prestazioni ed il rispetto del limite di cui al precedente art. 6;

6. In caso di intervento (opera, servizio o fornitura) non finanziato per motivi diversi dall'errore progettuale o da errori / omissioni inerenti l'istanza di finanziamento, il Responsabile del Servizio competente procederà, entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego del finanziamento, alla quantificazione degli importi spettanti che saranno liquidati, previa assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio dell'Ente, limitatamente alle seguenti attività:

- **PER LAVORI:**

ATTIVITÀ	PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	3,00 %
Responsabile Unico del Progetto	10,00 %
Collaborazione all'attività del RUP*	1,00 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali**	2,00 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica**	3,00 %
Redazione del progetto esecutivo	10,00 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>32%</b>

\*Nel caso non venga espletata la funzione di Collaboratore all'attività del RUP la quota verrà aggiunta al RUP.

\*\*Nel caso non venga espletata la funzione di Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica la quota verrà aggiunta alla Redazione del progetto esecutivo.

- **PER SERVIZI E FORNITURE (solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione) e secondo quanto disposto dall'art. 31 e 32 dell'allegato II.14 del codice:**

Programmazione della spesa per investimenti	3,00 %
Responsabile Unico del Progetto	10,00 %
Collaborazione all'attività del RUP*	1,00 %

Redazione del progetto	10,00 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>29%</b>

\*Nel caso non venga espletata la funzione di Collaboratore all'attività del RUP la quota verrà aggiunta al RUP.

### Art. 12 - Riduzione degli incentivi

1. L'importo da corrispondere ai soggetti destinatari è ridotto in caso di incrementi ingiustificati, attestati dal Responsabile nella scheda di cui all'art. 11, comma 2 del presente Regolamento, dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'Amministrazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante è ridotto mediante l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, pari alla percentuale netta del uno per mille dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10,00% del suddetto importo.
3. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.
4. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per l'Amministrazione ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali. Tali mancanze sono attestate dal Responsabile nella scheda di cui all'art. 11, comma 2 del presente Regolamento.
5. Laddove le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al comma 4, il compenso incentivante è ridotto mediante l'applicazione da parte del Responsabile di una penale non inferiore al 1,00% dell'importo spettante e non superiore al 10,00% del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento.

### Art. 13 - Quota utilizzata dall'amministrazione (20%)

1. La quota di cui all'art. 5, comma 2, terzo periodo del presente Regolamento è incrementata dalla:
  - a) quota parte degli incentivi eccedente i limiti individuali di cui all'art. 6;
  - b) quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di cui all'art. 11;
  - c) quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno.
2. Le anzidette risorse sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, tra i quali:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (*prevista dal comma 6 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023*);
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa (*prevista dal comma 6 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023*);
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli (*prevista dal comma 6 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023*);
  - svecchiamento dei software ed hardware a servizio degli uffici comunali;
  - arredo degli uffici comunali;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate in parte per garantire:
  - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi (*prevista dal comma 7 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023*);
  - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche (*prevista dal comma 7 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023*);

- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale (*prevista dal comma 7 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023*).

#### **Art. 14 - Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Amministrazione e da tale data è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 74 del 12 aprile 2017.
2. Il presente Regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente Regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
5. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.